

Allegato alla deliberazione c.c. n. 119 del 29/12/1994
Integrato con deliberazione C.C. n. 35 del 30/05/1996 (tabella lett. I)
Integrato con deliberazione C.C. n. 76 del 22/07/1997 (artt. 14 e 20)
Modificato con deliberazione C.C. n. 11 del 19/03/2019



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

CAPO I DIRETTIVE GENERALI

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 507 del 15/ /11/93 e 566 del 28/12/93, il presente regolamento disciplina tutto ciò che riguarda le autorizzazioni, le concessioni, le revoche, ecc. per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio.

ART. 1 - Concessione di occupazione

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato (art. 38, commi 1 e 3).

L'autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei casi previsti dal presente regolamento.

ART. 2 - Domande per l'ottenimento della concessione

- 1) I soggetti che intendono occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, devono presentare al Comune una apposita domanda in carta legale (art. 50, commi 1 e 2).
- 2) La domanda deve contenere:
 - a.) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b.) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c.) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;

- d.) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
- 3) Quando l'occupazione comporta opere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica.
 - 4) In caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro. L'Amministrazione Comunale può richiedere, per i casi summenzionati, un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
 - 5) Se l'occupazione riguarda casi particolari, l'Amministrazione Comunale entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
 - 6) Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

ART. 3 - Denuncia per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 35 devono presentare al Comune una denuncia redatta su appositi modelli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio comunale.
2. Tale denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima (art. 50, comma 1).
3. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al punto 1), non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

ART. 4 - Mestieri girovagi e mestieri artistici Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) Coloro che esercitano mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
- 2) I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che utilizzano tali aree per il tempo necessario per la consegna della merce e la riscossione del prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può essere prolungata, nello stesso punto, per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno m. 500, ai sensi della Legge 112/1991, che disciplina il commercio su aree pubbliche.

ART. - 5 Pronuncia sulla domanda

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente ufficio comunale.

2. Successivamente all'atto della presentazione della domanda, mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti interessati, viene reso noto l'avvio del procedimento per la concessione o in caso di diniego, i motivi dello stesso.
3. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione o nel diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda o dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
4. In occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

ART. 6 - Rilascio dell'atto di concessione e suo contenuto

- 1) L'ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, le misure dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione, le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
- 2) Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
- 3) Il concessionario ha l'obbligo di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni.
- 4) Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune sono soggette a imposizioni comunali (art. 38, comma 4).

ART. 7 - Occupazioni per situazioni di urgenza ed emergenza

- 1) Qualora l'occupazione presenti carattere di urgenza ed emergenza, per cui l'esecuzione dei lavori non possono essere rinviati nel tempo, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato senza aver avviato il formale provvedimento di autorizzazione. Tale provvedimento di autorizzazione verrà rilasciato a sanatoria.
- 2) L'interessato, comunque ha l'obbligo di informare il competente ufficio comunale a mezzo fax, telegramma o e-mail.
Sarà compito dell'ufficio accertare se nell'intervento sussistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge.

ART. 8 - Rinnovo della concessione

- 1) I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.
- 2) Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Decadenza o diniego al rinnovo

- 1) Sono motivo di decadenza della concessione:

- a. le violazioni delle condizioni previste nell'atto;
 - b. l'uso improprio del diritto di occupazione in contrasto con le norme del regolamento;
 - c. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
- 2) Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 9 - Occupazioni abusive - Rimozione dei relativi materiali

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione sono considerate abusive.

Sono considerate abusive, altresì, le occupazioni:

- a) Difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) Che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estensione della concessione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

CAPO II

DIRETTIVE TRIBUTARIE

In ottemperanza ai D.Lgs. n. 507 del 15 Novembre 1993 e n. 566 del 28 Dicembre 1993, nel presente regolamento vengono fissate tutte quelle norme di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 10 - Classificazione del Comune e suddivisione del territorio comunale in categorie

- 1) Il Comune di Iglesias, ai sensi dell'art. 43, comma 1 del D.Lgs.507/ /93, appartiene alla classe IV[^].
- 2) La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea. A tale scopo e ai sensi dell'art. 42, comma 3, il territorio è classificato in tre categorie così suddiviso:

Categoria prima - Appartengono a questa categoria la zona centrale della Città delimitata da Piazza Sella, Via Mercato Vecchio, Via Cagliari, Piazza Lamarmora, Via

Sarcidano, Piazza Pichi, Via Verdi, Piazza Collegio, Via Duomo, Via Mazzini, Via Vesme, Via Roma, Via Gramsci, Piazza Oberdan oltre le vie nelle quali vengono effettuati i mercatini rionali e/o vendita di piante e fiori.

Categoria seconda - Appartengono a questa categoria tutte le vie del territorio comunale non indicate nella categoria I e III.

Categoria terza - Appartengono a questa categoria:

- le frazioni, la zona periferica del rione Serra Perdosa delimitata dalle Vie Ferraris, Torricelli, Del Minatore, Lussu G., Corso Colombo, Lussu E., Mannironi, Cocco Ortu, esclusa Via Pacinotti.

- la zona periferica del rione Col di Lana delimitata dalle Vie Fra Ignazio, Della Regione, S. Leonardo, Marghine, Goceano, Barbagia e zona Is Arruastas, escluso Via Cappuccini.

- la zona periferica del rione Campo Romano delimitata dalle Vie Chiesa, Cairolì, Laconi, Olbia, Brescia, Prato, Vittorio Veneto angolo Via Genova, Salerno e la Via Tenente Cacciarru.

- la zona periferica del rione Vergine Maria delimitata dalle Vie Mercadante, Mascagni, Boito, Ponchielli, Leoncavallo, Paganini, Marras, Vivaldi, Silesu, Vergine Maria, Romania, Svizzera, Olanda, Danimarca, Belgio, Austria, Svezia, Ungheria, Francia, Scozia.

ART. 11 - Tariffe

- 1) Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione a norma dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.
- 2) La tassa è fissata in base alle tariffe minime e massime stabilite negli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.L. n. 507/93.
- 3) Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima ed articolata nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100%
- Seconda categoria 70%
- Terza categoria 50%

ART. 12 - Soggetti passivi

- 1) Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico.

ART. 13 - Criterio di applicazione della tassa

- 1) La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in mq o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge (art. 42, commi 3 e 4).
- 2) Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
- 3) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10% (art.42, comma 5).
- 4) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla classificazione delle strade e le altre aree pubbliche come da art. 10 del presente regolamento.
- 5)

ART. 14 - Occupazione con passi carrabili o accessi

- 1) Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private (art. 44, comma 4).
- 2) La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di un metro lineare "convenzionale" (art. 44, comma 5).
- 3) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa viene determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
- 4) La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi una opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
- 5) Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari e tenuto conto delle esigenze della viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta del 90%.

TASSA PER LE VARIE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 15 - Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico

- 1) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (art. 44, comma 12).

ART. 16 - Occupazione del suolo e del sottosuolo dai distributori di carburanti

- 1) La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità (art. 48, comma 3).
- 2) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi (art. 48, comma 4).
- 3) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi (art. 48, comma 5).
- 4) La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq. Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 10 del presente regolamento.

TASSA PER LE VARIE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 17 Criteri

- 1) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore a 1 anno (art. 41, comma 1, lettera b)
- 2) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 10 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

I tempi di occupazione e le relative misure sono stabilite in base alle seguenti tariffe:

- a) fino a 12 ore: riduzione del 25%;
 - b) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
- 3) Per le occupazioni temporanee si applica:
 - fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino a 30 giorni il 20% di riduzione;
 - oltre i 30 giorni il 30% di riduzione.

- 4) Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio (art. 47, comma 1).
- 5) Per le occupazioni temporanee realizzate dagli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, ricadenti negli stalli adibiti a parcheggi a pagamento (parcheggi blu), la tassa applicata è quella derivante dal presente regolamento.

ART. 18 - Casi particolari di maggiorazioni della tassa

- 1) Per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20% se in prima categoria, del 15% se in seconda categoria, del 10% se in terza categoria, (art. 45, comma 4).
- 2) Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alle seguenti maggiorazioni di tariffe:
 - 20% per le aree o spazi in prima categoria;
 - 15% in seconda categoria;
 - normale se in terza categoria (art. 45, comma 6).

ART. 19 - Casi particolari di riduzione della tassa permanente

In ottemperanza al D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è così ridotta:
 - a) da 1001 mq. a 1200 mq. del 10%;
 - b) da 1201 mq. e fino a 1500 mq. del 15%;
 - c) oltre i 1501 mq. del 20%.
- 2) Per le occupazioni permanenti di aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, le tariffe sono ridotte al 35% (art. 44, comma 1; art. 45, comma 2, lettera C).
- 3) Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%.
- 4) La tariffa è parimenti ridotta al 30% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile e da altri soggetti legato allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto (art. 44, comma 9).
- 5) Per i passi carrabili di accesso, ed impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 30% (art. 44, comma 10).

ART. 20 - Affrancazione della tassa per i passi carrabili

- 1) La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti

annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 21 - Casi particolari di riduzioni della tassa temporanea

- 1) Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 35% (art. 45, comma 2, lettera C).
- 2) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di essa eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime (art. 45, comma 3).
- 3) La tariffa per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti o da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto è ridotta del 50%.
- 4) Sono ridotte dell'80% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- 5) Sono ridotte del 50% la tariffe per occupazioni temporanee di durata non inferiore a 1 mese.
- 6) Per le occupazioni realizzate con pedane, tavolini e sedie, senza alcun tipo di struttura fissa, dagli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nei mesi da Novembre a Marzo dell'anno successivo, oltre alla riduzione indicata nel precedente punto 3, è prevista una ulteriore riduzione della tariffa del 40%.

ART. 22 - Esenzione dalla tassa

- 1) Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, purché privi di messaggi pubblicitari, le aste delle bandiere
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- e) le occupazioni con impianti, adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima ;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2) Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze religiose e civili, legalmente riconosciute;
- b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, spazi coperti, di durata non superiore a un'ora.

ART. 23 - Esclusione dalla tassa

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

ART. 24 Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. 507/93:

- 1) Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di € 51,00;
- 2) Per la infedele denuncia si applica una sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta.
- 3) Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa dovuta, si applica la sanzione da € 51,00 ad € 250,00.
- 4) Le sanzioni indicate nei punti 1), 2) e 3) sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e delle sanzioni.
- 5) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sanzione pari al 30% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 6) Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori al tasso legale vigente, maggiorato di tre punti.

ART. 25 - Versamento della tassa

- 1) Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
- 2) Negli anni successivi e in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di Gennaio.

- 3) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune. L'importo deve essere arrotondato ad un Euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 Euro o per eccesso se è superiore.
- 4) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

ART. 26 - Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 27 - Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva della tassa viene effettuata seguendo le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e ss.mm., in un'unica soluzione.
- 2) Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

ART. 28 - Norme transitorie e finali

Viene abrogato il precedente "Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche", nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

ART. 29 - Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sul sito del Comune di Iglesias.